REGOLAMENTO DELLA "FEDERAZIONE NAZIONALE ADA – ODV – RETE ASSOCIATIVA"

approvato dall'Assemblea degli Associati nell'adunanza del 27 settembre 2022

Art. 1

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto della Federazione, sono Associati le Associazioni ADA di Volontariato (ODV) operanti sul territorio nazionale che, in virtù del vincolo associativo venutosi a creare con l'adesione sul territorio, rappresentano i soci ordinari nell'Assemblea degli Associati, nonché le persone fisiche, individuate dal Presidente e nominate dall'Assemblea degli Associati, dotate di comprovata esperienza nel mondo del Terzo Settore.

Le Associazioni ADA di Volontariato (ODV) per così denominarsi devono avere caratteristiche, contenuti e valori che corrispondono totalmente a quelli tipici dell'ADA.

In particolare, le associazioni di volontariato – iscritte o in attesa di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore – che desiderano aderire alla Federazione e che ne condividono lo Statuto, devono presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo allegando:

- copia del proprio statuto e dell'atto costitutivo;
- copia dell'eventuale regolamento interno;
- una scheda informativa contenente: indirizzo, recapiti telefonici, mail e sito internet;
- una descrizione dell'attività svolta nell'ultimo anno e delle attività programmate;
- il numero dei soci;
- la composizione dei propri organi istituzionali;
- il nominativo del responsabile privacy;
- copia del verbale dove risulta l'accettazione della adesione alla Federazione;
- copia del contratto di locazione, o altro titolo di godimento, della sede legale
- copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato.

Tali dati dovranno essere aggiornati ogni anno. Il versamento della quota associativa dovrà avvenire, per il primo anno, entro un mese dalla accettazione della domanda di adesione; successivamente entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Art. 2

Le associazioni di volontariato aderenti che rispettino gli scopi istituzionali e i principi etici (quali: onestà, affidabilità, correttezza, trasparenza, moralità) ispiratori della Federazione potranno e dovranno utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico il logo dell'ADA e la dicitura di associazione aderente alla Federazione.

Art. 3

Per una più efficace e capillare attività di sensibilizzazione e diffusione del Volontariato, di formazione degli operatori volontari e dei responsabili di guida, sostegno e coordinamento delle iniziative, in tutte le Regioni in cui sono presenti più Associazioni ADA di Volontariato (ODV) aderenti alla Federazione, verrà designato dal Presidente della Federazione Nazionale un Coordinatore Regionale per ciascuna Regione di riferimento.

Il Coordinatore Regionale promuoverà l'attività nella Regione di competenza, collaborando con le Associazioni ADA di Volontariato (ODV) presenti sul territorio di appartenenza alla progettazione sociale, offrendo consulenza ed assistenza e verificando il buon funzionamento di tutte le attività svolte, così da provocare la crescita e la capacità di autogoverno delle organizzazioni di volontariato e la fattiva collaborazione con gli Enti locali.

Per tale funzione sarà riconosciuto al Coordinatore Regionale un rimborso delle spese sostenute e documentate da parte della Federazione.

Il Coordinatore Regionale è una figura intermedia costituita per meglio perseguire e realizzare le finalità della Federazione Nazionale; in pratica, il Coordinatore Regionale costituisce lo strumento tramite il quale la Federazione, quale Rete Associativa, è presente a livello locale e può svolgere con puntualità e più efficacemente il compito che, come recita lo Statuto, è quello di «promuovere, indirizzare e coordinare le attività delle Associazioni ADA di Volontariato (ODV) operanti nel territorio nazionale».

Più precisamente, il Coordinatore Regionale ha il compito di concorrere alla programmazione degli interventi nel territorio di competenza in conformità agli indirizzi impartiti dalla Federazione Nazionale.

Resta comunque inteso che, pur in presenza del Coordinatore Regionale, è fatto comunque salvo il rapporto associativo diretto previsto dall'art. 1 dello Statuto tra la Federazione e ciascuna Associazione ADA di Volontariato (ODV) aderente che opera sul territorio nazionale.

L'ambito regionale scelto per tale figura intermedia è molto importante anche per i riferimenti legislativi, perché è il consiglio regionale che determina norme e regolamenti per l'attività di Volontariato in rapporto con le istituzioni pubbliche nella regione stessa.

Art. 4

Il Servizio Ispettivo Nazionale è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti designati dal Presidente della Federazione Nazionale scelti tra persone – anche non aderenti alla Federazione – in possesso di specifiche competenze riguardanti i compiti attribuiti al Servizio medesimo.

I componenti del Servizio Ispettivo Nazionale durano in carica per quattro anni.

I componenti del Servizio Ispettivo eleggono al loro interno un Presidente, con compiti di rappresentanza nei rapporti interni della Federazione e di coordinamento dell'attività dei singoli ispettori.

In caso di temporaneo impedimento, rinuncia o decadenza di un componente effettivo del servizio, subentrano i supplenti in ordine di età.

Il Servizio Ispettivo ha compiti e poteri di verifica sul rispetto dei principi di finalità degli obiettivi prefissati e di corretta amministrazione delle Associazioni ADA di Volontariato (ODV) aderenti.

Qualora il Servizio Ispettivo ravvisi irregolarità, il Presidente Nazionale concede alla struttura sottoposta all'ispezione un determinato tempo entro il quale regolarizzare la/le anomalia/e. Trascorso tale periodo, se la situazione non viene regolarizzata, il Presidente Nazionale potrà disporre la sospensione del rapporto associativo tra la struttura sottoposta a ispezione e la Federazione Nazionale compresa l'inibizione del logo e della denominazione ADA.

Art. 5

Tutte le Associazioni ADA di Volontariato (ODV) aderenti sono tenute al versamento di una quota annuale corrispondente al numero di tessere rilasciate annualmente dalla Federazione alle stesse singole Associazioni ADA di Volontariato (ODV) aderenti.

La quota della tessera annuale è fissata dal Consiglio Direttivo della Federazione.

Si precisa che le tessere vengono rilasciate dalla Federazione unicamente a fini statistici, in quanto - nel rispetto delle previsioni statutarie secondo le quali tutte le ADA (ODV) associate sono giuridicamente ed amministrativamente autonome e indipendenti circa gli impegni assunti di ogni natura - il rapporto associativo verterà esclusivamente tra il tesserato e le singole Associazioni ADA di Volontariato (ODV) locali aderenti alla Federazione.

Art. 6

Al fine di perseguire l'obiettivo sopra descritto, il Consiglio Direttivo promuove in collaborazione con tutte le Associazioni ADA di Volontariato (ODV) aderenti, la raccolta del 5x1000 su tutto il territorio Nazionale. Inoltre, valuta e, nei limiti della disponibilità, sostiene con i fondi raccolti dalla Federazione i progetti e le iniziative proposte dalle Associazioni associate, che siano coerenti con le finalità istituzionali della Federazione stessa e con le linee guida ministeriali sul 5x1000.

Al riguardo, si precisa che – al fine di sostenere iniziative che abbiano concreto impatto sulla comunità e sulla reale inclusione sociale – con i fondi raccolti la Federazione sosterrà solo progetti di valore non inferiore a € 2.000,00 (duemila/00).

A tal fine, le Associazioni ADA di Volontariato (ODV) aderenti potranno comunque "fare rete" per promuovere progetti e iniziative in grado di soddisfare il valore soglia sopra stabilito.

Resta altresì inteso, per le Associazioni ADA di Volontariato (ODV) aderenti beneficiarie di fondi raccolti dalla Federazione in sede di 5x1000, che i documenti giustificativi delle spese devono essere annullati con apposita dicitura attestante che la spesa è stata sostenuta con la quota del 5x1000 dell'Irpef indicando l'anno di riferimento del contributo cui è stata imputata la spesa stessa. Gli stessi documenti devono essere conservati per almeno dieci anni, unitamente all'idea progettuale ed alla eventuale relazione illustrativa, per eventuali controlli degli organi competenti. I giustificativi di spesa, salvo i casi espressamente previsti e comunque in copia, non devono essere inviati, ma conservati in originale, presso la sede legale dell'Associazione ADA di Volontariato (ODV) aderente che ha ricevuto il contributo ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta.

A prescindere dalla raccolta e dai fondi del 5x1000, la Federazione potrà comunque sostenere le Associazioni ADA di Volontariato (ODV) aderenti, erogando appositi contributi al fine di garantire una adeguata continuità delle attività istituzionali di quest'ultime.

Art. 7

Il Consiglio Direttivo dovrà essere composto da un numero minimo di 7 (sette) a un numero massimo di 25 (venticinque) persone, elette dall'Assemblea degli Associati.

All'Assemblea degli Associati e al Consiglio Direttivo possono partecipare anche alcuni rappresentanti della organizzazione promotrice UILP, cui la Federazione è legata per origine e comunanza di valori, al fine di ricercare le possibili sinergie di cui al Preambolo dello Statuto della Federazione.

La partecipazione all'Assemblea degli Associati e al Consiglio Direttivo, dei rappresentanti della organizzazione promotrice UILP, avverrà nel rispetto delle disposizioni esecutive della Federazione.

Art. 7-*bis*

Per ricoprire le cariche di Presidente, membro del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, oltre a quanto previsto dallo Statuto, si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza come di seguito rappresentati:

a) requisiti di onorabilità, con riferimento all'assenza di condanne passate in giudicato rispetto ai reati indicati dall'art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (c.d. "Codice dei contratti pubblici"), con riferimento all'assenza di cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 C.c. ovvero con riferimento all'assenza di circostanze obiettive che arrechino un pregiudizio alla reputazione del soggetto coinvolto;

b) requisiti di professionalità, riferiti alla presenza di esperienza o conoscenza del fenomeno del volontariato e del Terzo settore;

c) requisiti di incompatibilità, riferiti all'assenza di incarichi negli organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali nonché incarichi esecutivi in partiti o formazioni politiche e incarichi rappresentativi, esecutivi e gestionali in organizzazioni sindacali;

d) requisiti di indipendenza, riferiti all'assenza di ruoli od incarichi in organismi formalmente investiti del controllo esterno dell'ente.

Sulla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al primo comma si pronuncia il Consiglio Direttivo su istanza scritta, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, avanzata da un organo statutario. Nel caso la verifica dei requisiti in esame si ponga in relazione alla carica di componente dello stesso Consiglio Direttivo si pronuncia l'Organo di Controllo.

Art. 8

Tutti gli Associati sono tenuti a partecipare attivamente alla attività istituzionale della Federazione, a diffonderne e realizzarne gli scopi sociali, a potenziarne la presenza sull'intero territorio nazionale favorendo l'adesione di nuove associazioni di volontariato, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea degli Associati.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo approva l'allegato regolamento sulle spese.

Art. 10

Ogni Associazione ADA di Volontariato (ODV) aderente, in quanto soggetto giuridico autonomo, si rapporta con enti pubblici e privati autonomamente.

Stabilisce e sottoscrive accordi, contratti, convenzioni, partecipa a consulte, ecc.

Tutto ciò, non solo è possibile, ma è auspicabile perché la partecipazione è una importante caratteristica del Volontariato ADA.

Le Associazioni ADA di Volontariato (ODV) aderenti alla Federazione sono tenute a trasmettere entro il 30 giugno di ciascun anno il bilancio consuntivo approvato (relativo all'esercizio precedente) in modo da consentire la predisposizione di un bilancio "aggregato" della Federazione.

Al fine di consentire l'elaborazione del predetto bilancio "aggregato", le Associazioni ADA di Volontariato (ODV) aderenti alla Federazione, con il supporto della stessa, dovranno facilitare un processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio in modo da rendere i bilanci di tutte le ADA (ODV) aderenti alla Federazione omogenei, confrontabili ed aggregabili.

Art. 11

La copertura assicurativa di tutti i Volontari è, come noto, un obbligo imposto dal Codice del Terzo settore, il quale dispone (art. 18) che «gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi».

È, pertanto, necessario che tutti i volontari delle Associazioni ADA di Volontariato (ODV) siano coperti e assicurati durante lo svolgimento del loro servizio, dall'uscita di casa per il servizio al rientro al termine del servizio, mediante la sottoscrizione, da parte di ciascuna Associazione ADA di Volontariato (ODV), di apposita polizza assicurativa.

Art. 12

Le norme del presente regolamento entrano in vigore a seguito della loro approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati e, in ogni caso, successivamente all'entrata in vigore della delibera di modifica statutaria adottata per l'adeguamento dello Statuto a quanto previsto dal Codice del Terzo settore.

FEDERAZIONE NAZIONALE
ADA
ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI

FEDERAZIONE ADA NAZIONALE
Via Po 162 • 00198 Roma
Tel 06 48907327 • fax 06 4880094
segreteria@adanazionale.it
www.adanazionale.it
CF 03958751004

REGOLAMENTO RELATIVO AL RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PER ORGANI SOCIALI

1. OBIETTIVO

Definire le norme da seguire in materia di rimborso delle spese di trasferta sostenute dai componenti degli organi sociali in connessione con le attività istituzionali assicurando il rispetto di criteri di economicità.

2. OGGETTO DEL RIMBORSO

Vengono rimborsate a piè di lista le spese per vitto, alloggio , viaggio e trasporto, sostenute dai componenti sopra individuati per l'esecuzione del loro mandato. Si intendono in esecuzione del mandato degli Organi Sociali le spese sostenute in occasione di:

1. Riunioni convocate ai sensi dello statuto
2. Riunioni convocate nell'ambito di eventuali gruppi di lavoro incaricati dalla Presidenza Nazionale;
3. Partecipazione ai Convegni e Seminari di natura istituzionale
4. Partecipazione ad iniziative promozionali

3. MEZZI DI TRASPORTO

La scelta del mezzo di trasporto per raggiungere la località di destinazione deve tenere conto, nel rispetto del criterio di economicità sopra riportato, della distanza, di eventuali condizioni ambientali, dei tempi e delle modalità di svolgimento della trasferta.

1. Aereo: ne è previsto l'uso
2. Treno: ne è previsto l'uso
3. Taxi: ne è previsto l'uso
4. Autovettura propria: ne è previsto l'uso, il rimborso chilometrico (omnicomprensivo per i costi d'esercizio dell'autoveicolo) sarà effettuata nel limite di € 0.50 per km percorso

4. VITTO E PERNOTTAMENTO

E' ammesso il rimborso delle spese sostenute, nei limiti della normalità.

5. MISURA MASSIMA DEL RIMBORSO

In ogni caso la spesa totale per la trasferta per più giorni potrà essere riconosciuta **nel limite massimo di € 1.500,00** omnicomprensivo di oneri e tributi diretti e indiretti.

6. MODALITA' PER RICHIEDERE IL RIMBORSO

Tutte le spese di cui si chiede il rimborso devono essere debitamente documentate allegando i giustificativi al modulo disponibile presso la segreteria. Nel modulo di rimborso dovranno essere indicate le motivazioni della trasferta con la identificazione della riunione cui si è partecipato. Nel caso di utilizzo di auto propria, nel modello occorrerà indicare il percorso effettuato e il chilometraggio.